

CONTRATTO DI APPALTO
e
REGISTRAZIONE TELEMATICA

D.Lgs 50/2016, art. 32, comma 14

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Per cui (ex art. 97 TUEL):

- ▣ Atto pubblico (amministrativo)
- ▣ Scrittura Privata Autenticata

PRESENZA DELLE PARTI

NB

Gli atti notarili, fatte salve le differenza tra Atto pubblico e scrittura privata autenticata, presuppongono ex lege, la presenza delle parti!

Art. 2700. Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Articolo 47 Legge Notarile

2. *Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.*

Art. 52-bis legge notarile

Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Art. 25, comma II, Dlgs 52/2008

2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico*

Essendo la firma elettronica inserita nel contesto dell'atto pubblico, è proprio l'intervento dell'ufficiale rogante a rendere attendibile il documento come tale e non lo strumento tecnico dato dal sistema crittografico a doppia chiave, tipico solo della firma digitale.

Infine il comma 3 dell'art. 47-ter prevede una precisazione: *«Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti».*

La previsione è nuova per l'atto pubblico ma la menzione era già prevista, per la scrittura privata autenticata, dall'art. 25 del Cad.

Prova a contrario!!

Con il decreto legislativo approvato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, nel nostro ordinamento - in attuazione dell'art. 29 della l. n. 53/2021 "Legge di delegazione europea 2019-2020", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 23 aprile 2021 - è stata introdotta la possibilità di costituire on line le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate. Prima di tale modifica, in base all'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la stipula dell'atto notarile di costituzione era richiesta la presenza fisica delle parti!

D.Lgs 50/2016, art. 32, comma 14

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

**Le indicazioni della Corte di Cassazione
sull'utilizzo dello scambio di lettere del
commercio**

Corte di Cassazione (Sezione prima civile, n. 59 del 3 gennaio 2001)

Ferma restando la forma scritta, il contratto può essere concluso a distanza - a mezzo di corrispondenza e in base ad atti scritti successivi che si atteggianno come proposta ed accettazione tra assenti - se intercorra con ditte commerciali. Tale ipotesi costituisce una deroga non invocabile per il conferimento di appalti di opere pubbliche né di incarichi professionali. In particolare per l'appalto di opere pubbliche la manifestazione di volontà delle parti non può essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; inoltre, salvo specifiche norme diverse, il contratto deve essere consacrato in un unico documento con le clausole del rapporto ed in cui la volontà della P.A. sia manifestata dall'organo rappresentativo esterno, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questa e a vincolarla, determinandosi altrimenti la nullità del contratto

Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20690 secondo cui *Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al contratto di appalto stipulato in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, escludendosi la possibilità d'invocare, in contrario, la disciplina dettata dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 che consente la stipulazione a trattativa priva di contratti con le imprese commerciali a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio".*

L'uso della scrittura privata mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, solitamente è perimetrato ai "contratti del commercio", ossia ai contratti di compravendita di beni mobili per i quali appunto appare essere sufficiente uno scambio di lettere data la sostanziale semplicità della pattuizione negoziale.

Per i contratti di appalto invece il contenuto negoziale è particolarmente complesso ed articolato. La stessa Corte di Cassazione sottolinea infatti come il contenuto del contratto di appalto di opera pubblica *"postula, invece, accordi specifici e complessi, che richiedono la definizione dei vari aspetti del rapporto (tempi, compensi corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall'ente, direttive), soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria. Per cui, per tali contratti non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto"*.

L'imposta di bollo sul contratto mediante scambio di corrispondenza

L'imposta di bollo è da apporre sin dall'origine nel caso di Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e di Scritture private (artt. 1 e 2, Parte Prima della Tariffa), nella misura di € 16,00 per foglio, inteso composto da quattro facciate

Per quanto attiene al contratto mediante scambio di corrispondenza, dobbiamo considerare l'art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che prevede l'apposizione del bollo in caso d'uso per gli atti redatti sotto forma di corrispondenza, quali lo scambio di lettere secondo l'uso del commercio.

Come noto, la forma scritta per i contratti della PA è richiesta “*ad substantiam*”, come previsto dalla disciplina generale sui contratti pubblici, contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e come richiamato in numerose sentenze della Corte di Cassazione Civile, (n. 12540 del 17 giugno 2016).

Perciò tutti i contratti di appalto anche se stipulati nella forma di scrittura privata mediante scambio di corrispondenza, sono da sottoporre ad imposta di bollo fin dall'origine.

L'Agenzia delle Entrate con interpello n. 954-15/2017 ha stabilito che i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio scontano l'imposta di bollo solo in caso di registrazione.

Ovviamente si tratta di una circolare che non sarà mai in compagnia di altre....

Agenzia Entrate 352 del 15/09/2020

I contratti di appalto e concessione, seppure vengano stipulati mediante scambio di corrispondenza, vanno essere sempre sottoposti a bollo sin dall'origine in virtù della nota inserita all'art. 24 della Tariffa.

Il contratto elettronico di appalto e le imposte di bollo e di registro

**Imposta di registro sui contratti di appalto
stipulati in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata**

Art. 11 della tariffa

Atti pubblici e scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

Atti pubblici e scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: imposta fissa

La norma si riferisce alla necessità che ciascun atto stipulato in forma pubblica ovvero con sottoscrizione autenticata non a contenuto patrimoniale debba essere oggetto di registrazione.

Tuttavia l'articolo 24 nella nota precisa che *l'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta.*

Ai fini della registrazione telematica il nuovo art. 1-bis-1. prevede quanto segue:

Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1)...

2)...

3)...

4) ***per tutti gli altri atti: 45,00***

Risoluzione del 16/05/2008 n. 194 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

...Quanto sopra premesso, (ossia il pagamento in modalità forfetaria) si ritiene che gli importi forfetari indicati nell'art. 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo devono intendersi riferiti all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

La risoluzione entra nel merito anche degli allegati per i quali prevede tuttavia una imposta separata giacchè dispone che *"resta inteso che gli atti o documenti esterni all'atto principale che, per tecnica redazionale, siano dal medesimo richiamati come allegati non vanno assoggettati autonomamente all'imposta di bollo qualora per gli stessi l'assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall'origine, ossia, dal momento della loro formazione (ad esempio, fotografie). Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc), ancorché allegati all'atto principale, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa"*.

SINTESI

Il pagamento di euro 45,00 comprende:

- l'atto principale inteso come il testo del contratto
- la copia per la registrazione (che ad oggi viene inviata come file di *word* non sottoscritto)
- i piani di sicurezza (in quanto atti da registrarsi solo in caso d'uso)
- le cartografie in genere (in quanto atti da registrarsi solo in caso d'uso)
- Le perizie di ogni genere e specie (in quanto atti da registrarsi solo in caso d'uso)

Il pagamento di euro 45 non comprende:

- il capitolato speciale
- l'elenco prezzi
- la procura
- ogni altro documento che si voglia allegare all'atto.

Corte Costituzionale 131/2020

Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".